

Roma, il 28/10/2024,

Prot. 1293/2024

DELIBERA N. 90/CC/2024: LINEE GUIDA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE AVANTI AL COMITATO CENTRALE E AI CONSIGLI DIRETTIVI DEGLI OFI TERRITORIALI.

IL COMITATO CENTRALE

VISTO il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 *“Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 *“Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse”*;

VISTO il decreto ministeriale 8 settembre 2022 n. 183 *“Regolamento recante istituzione degli Ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista e della Federazione nazionale degli Ordini della professione sanitaria di fisioterapista”*;

RICORDATO che la funzione disciplinare nei confronti degli iscritti è di competenza, nelle more del regolamento ministeriale per l’attuazione della ripartizione tra organi inquirenti e requirenti, del Consiglio direttivo, mentre nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi e dei componenti eletti del Collegio dei revisori degli OFI territoriali;

RICHIAMATO quanto previsto all’art 4, comma 7, della Legge 11 gennaio 2018, n. 3: Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti e degli statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e 6 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nonché i regolamenti di organizzazione delle Federazioni nazionali.

VISTO il Regolamento interno e di organizzazione della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista approvato dal Comitato centrale FNOFI in data 20

dicembre 2023, approvato dal Consiglio nazionale FNOFI in data 30 dicembre 2023 e trasmesso al Ministero della Salute in data 30 dicembre 2023;

RICHIAMATA la delibera della Commissione straordinaria centrale FNOFI del 25 gennaio 2023 di adozione del Codice deontologico del fisioterapista, già fatto proprio dalla FNO TSRM PSTRP, nel testo redatto dall'A.I.F.I., in allora Associazione professionale maggiormente rappresentativa in data 7 ottobre 2011;

RILEVATA la necessità di procedere all'approvazione di linee guida per il procedimento disciplinare avanti al Comitato centrale per quanti fanno parte dei Consigli direttivi e per i componenti eletti dei Collegi dei revisori degli Ordini territoriali, nonché l'utilità di adottare uno schema di linee guida per il procedimento disciplinare avanti ai Consigli direttivi nei confronti degli iscritti agli Ordini territoriali, che i singoli Consigli direttivi potranno fare proprio;

ESAMINATI gli schemi predisposti dal consulente legale della Federazione;

SENTITO il consulente legale della Federazione;

Su proposta del Segretario,
nella seduta del 16 ottobre 2024,

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

- a) di approvare le allegate Linee guida per il procedimento disciplinare avanti al Comitato Centrale nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi e dei componenti eletti del Collegio dei revisori degli OFI territoriali;
- b) di adottare le allegate Linee guida per il procedimento disciplinare avanti al Consiglio direttivo nei confronti degli iscritti a ciascun OFI territoriale;
- c) di dare mandato al Segretario di porre in essere, con il supporto del consulente legale della Federazione, ogni idonea iniziativa informativa e formativa in favore dei Consigli direttivi degli OFI territoriali.

Le Linee guida per il procedimento disciplinare avanti al Comitato centrale nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi e dei componenti eletti del Collegio dei revisori degli OFI territoriali verranno poi pubblicate nella pagina di Amministrazione trasparente.

Il Segretario
dott. Luca Francini

Il Presidente
dott. Piero Ferrante

LINEE GUIDA PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DI COMPETENZA FNOFI

Premessa

Nelle more della pubblicazione del nuovo Regolamento ministeriale in tema di giudizio disciplinare, previsto dall'art. 4, comma 5, Legge 11 gennaio 2018, n. 3, in ossequio al capo IV del D.P.R. 221/1950, e/o della redazione dello Statuto federativo, si applicano le seguenti linee guida per i procedimenti disciplinari di competenza della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi e dei componenti eletti dei Collegi dei revisori degli Ordini territoriali.

L'organo di disciplina è il Comitato centrale FNOFI

Riferimenti di legge e altri documenti

- D.lgs. CPS 13 settembre 1946, n. 233, Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.
- D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.
- D.P.R. 10 dicembre 1959 n. 1360, Modifica del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, riguardante gli Ordini delle professioni sanitarie.
- LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3, Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
- DECRETO 13 marzo 2018, Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;
- DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 2022, n. 183, Regolamento recante istituzione degli Ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista e della Federazione nazionale degli Ordini della professione sanitaria di fisioterapista;
- CODICE DEONTOLOGICO DEL FISIOTERAPISTA, adottato con delibera della Commissione straordinaria centrale FNOFI del 25 gennaio 2023.

Definizioni e principi generali

1. Funzioni dell'Ordine e della Federazione

1.1. Spetta all'Ordine vigilare sugli iscritti agli albi (e agli elenchi speciali ad esaurimento), in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e del codice deontologico.

1.2 L'obbligatoria iscrizione ad appositi albi e l'appartenenza necessaria agli Ordini, come osservato in dottrina, risponde anche alla funzione di assoggettare il professionista alle regole deontologiche, al controllo e al potere disciplinare dell'Ordine, in cui si inserisce la funzione di rendere pubblico il derivato status, in tal modo garantendo l'interesse generale al corretto esercizio della professione e l'affidamento della collettività.

1.3 L'esclusività della funzione professionale, definita anche da limitazioni all'accesso imposte dal legislatore ordinario, rinvia giustificazione, come rilevato da attenti autori, per molte professioni, tra le quali quella sanitaria, proprio dall'esistenza di un effettivo interesse pubblico da tutelare.

1.4 Come evidenziato in premessa, il Comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista è competente a conoscere e a procedere disciplinarmente nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi e dei componenti eletti dei Collegi dei revisori degli Ordini territoriali.

2. Codice deontologico del fisioterapista

2.1 Il Codice deontologico che, insieme di leggi e regolamenti cui il professionista sanitario deve attenersi nell'esercizio professionale, disciplina il corretto esercizio dell'attività professionale e dei rapporti.

2.2 Le professioni sanitarie hanno emanato un codice deontologico ancora prima di essere ordinate ai sensi della L. n. 3/2018.

2.3 Nelle more dell'adozione del nuovo codice deontologico della professione sanitaria ordinata di fisioterapista da parte del Consiglio nazionale, si fa riferimento al Codice

deontologico emanato dall'allora Associazione maggiormente rappresentativa AIFI, fatto proprio dalla Commissione straordinaria della Federazione nazionale.

3. Scopo e campo di applicazione

3.1 In attesa del regolamento ministeriale che riformi il D.P.R. 5 aprile 1950, n.221 "Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse" e che consenta la costruzione degli Uffici Istruttori di Albo, anche la Federazione nazionale ritiene fondamentale dotarsi di alcune linee guida per l'esercizio della responsabilità disciplinare.

3.2 Il presente documento ha lo scopo di definire le responsabilità, i criteri, le modalità operative e vuole offrire elementi di conoscenza, approfondimento e tecnicità relative alla funzione istituzionale in tema di procedimenti disciplinari di competenza della Federazione nazionale.

3.3 Il potere disciplinare è attribuito a tutela della professione, della salute, della dignità dei professionisti.

4. Destinatari

4.1 Sono soggetti al potere disciplinare del Comitato centrale gli iscritti all'Albo dei Fisioterapisti, componenti dei Consigli direttivi e dei componenti eletti dei Collegi dei revisori degli Ordini territoriali.

4.2 Gli iscritti all'Ordine, nel caso di specie, componenti dei Consigli direttivi e dei componenti eletti dei Collegi dei revisori degli Ordini territoriali, nell'esercizio della professione e dell'ufficio ordinistico, sono tenuti al rispetto di leggi e del codice deontologico, nonché ad agire secondo scienza e coscienza mantenendo in ogni occasione il decoro professionale

4.3 I professionisti iscritti devono rispettare gli inderogabili principi di dignità e libertà, del valore della vita, della salute della persona e della comunità.

4.4 Ogni violazione, abuso, mancanza o scorretta applicazione delle suddette regole è passibile di sanzione disciplinare.

5. Comitato centrale FNOFI in funzione disciplinare

5.1 Ai sensi del Capo I del DPCS 13.9.46 n. 233 così come modificato all'art. 4 della L. n. 3/2018, l'Ordine vigila sugli iscritti agli albi ed elenchi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro, delle norme deontologiche.

5.2 Nelle more dell'attuazione dei principi di separazione tra uffici requirenti e giudicanti, si applicano le norme contenute nel D.P.R. n. 221/1950 (artt. 38 e ss.) e la funzione disciplinare sui componenti dei Consigli direttivi e dei componenti eletti dei Collegi dei revisori degli Ordini territoriali è resa dal Comitato centrale della Federazione nazionale.

6. Fasi del procedimento disciplinare

6.1 Il procedimento disciplinare si articola nelle seguenti fasi:

- segnalazione o acquisizione di informazioni;
- prima verifica del Presidente della Federazione o suo delegato;
- audizione preliminare dell'interessato/a (preliminare alla contestazione);
- relazione del Presidente della Federazione al Comitato centrale e delibera di apertura / archiviazione del procedimento;
- contestazione disciplinare;
- seduta disciplinare e provvedimento;
- impugnazioni;
- esecuzione.

7. Segnalazione o acquisizione di informazioni

7.1 La segnalazione può avvenire da parte di Autorità pubbliche (Procura, Prefetto, NAS o altra Polizia Giudiziaria, Dipartimenti Prevenzione) datori di lavoro o tramite informazioni assunte da privati (cittadini, pazienti, altri professionisti...) o acquisite a mezzo dei mass media nonché per tramite dell'Ordine territoriale di appartenenza.

7.2 Tutte le informazioni raccolte sono da trattare con particolare attenzione e riservatezza.

Una particolare attenzione va posta nei confronti di scritti anonimi (da valutare con particolare attenzione, e da trattare solo se particolarmente precisi e circostanziati).

8. Prima verifica del Presidente FNOFI

8.1 Una volta pervenuta la segnalazione o acquisita l'informazione, spetta al Presidente FNOFI una prima verifica.

8.2 Il Presidente svolge una sommaria verifica delle circostanze senza particolari formalità.

8.3 Il Presidente informa, con cadenza trimestrale, il Comitato centrale in merito a tutte le segnalazioni pervenute.

9. Audizione dell'interessato

9.1 Il Presidente della Federazione, in esito alla prime valutazioni e acquisizioni, ritenute attendibili le circostanze, convoca l'iscritto/a, componente dei Consigli direttivi o componente eletto dei Collegi dei revisori degli Ordini territoriali, a mezzo pec, per un'audizione preliminare per acquisire ogni utile elemento, al fine di valutare l'apertura di un procedimento disciplinare.

9.2 La convocazione deve contenere l'indicazione della data, ora, luogo dell'incontro, motivo dell'incontro. Tra l'invio e data della convocazione, salvo urgenze, devono decorrere almeno sette giorni.

9.3 L'iscritto/a compare personalmente.

9.4 Il professionista convocato può richiedere la presenza del proprio legale di fiducia e avere accesso, a richiesta, al fascicolo degli atti.

9.5 È necessario evitare toni inquisitori e presunzioni di colpevolezza considerando che l'audizione si svolge in una fase preliminare alla celebrazione del procedimento disciplinare ed ha esclusivamente lo scopo di assumere le informazioni necessarie alla decisione del Comitato centrale di aprire il procedimento o, in alternativa, di procedere alla immediata archiviazione.

9.6 Durante l'audizione è presente solo il Presidente (o in caso di suo impedimento, il Vicepresidente) ed un collaboratore/funziario non componente il Comitato centrale, con funzioni di mera verbalizzazione.

9.7 Dell'audizione viene redatto un verbale che riporti, oltre l'intestazione:

- il giorno, mese ed anno;

- i nomi degli intervenuti;
- il riferimento alla convocazione;
- le dichiarazioni rese dall'interessato/a e eventuali documenti consegnati

9.8 Il verbale è redatto sotto la responsabilità del Presidente e deve essere firmato dall'auditore e dal Presidente dell'Ordine. Una copia del verbale, firmata in ogni foglio, va consegnata all'auditore. Se l'iscritto si rifiuta di firmare il verbale di audizione, il Presidente sottoscrive da solo il relativo verbale, specificando i motivi in base ai quali l'iscritto si è rifiutato di sottoscriverlo.

9.9 Il Presidente, nella presente fase, può acquisire informazioni e sentire persone informate.

10. Relazione del Presidente al Comitato centrale e delibera di apertura del procedimento

10.1 Il Presidente, ogni qual volta procede all'audizione, relaziona al Comitato centrale le risultanze dell'audizione e delle informazioni eventualmente assunte.

10.2 Il Comitato centrale può assumere tre decisioni:

- archiviare, in questa fase, la procedura per insussistenza dei presupposti;
- dare mandato al Presidente di procedere ad altre attività istruttorie (acquisizione documenti o audizione di persone informate);
- deliberare, qualora sussistano elementi idonei alla contestazione disciplinare, l'apertura del procedimento disciplinare, formulando la contestazione di addebito e nominando un componente relatore.

10.3 Il Comitato centrale, in questa fase, non è chiamato ad esprimere alcun giudizio sulla colpevolezza o meno del sanitario, ma deve limitarsi ad accertare se, in base all'istruttoria già svolta, sussistano i presupposti per dar luogo ad un procedimento disciplinare.

10.4 Dal momento dell'apertura del procedimento disciplinare, il professionista interessato non ha più diritto di trasferirsi ad altro Ordine, né a cancellarsi, fino al termine del procedimento stesso (artt. 10, comma 2, e 11, D.P.R. 221/50). Per tale ragione, la Federazione informa tempestivamente l'Ordine di appartenenza.

11. Contestazione disciplinare

11.1. La delibera di apertura del procedimento disciplinare contiene la contestazione disciplinare.

11.2 La contestazione degli addebiti deve:

- essere circostanziata e indicare le norme o i precetti, anche deontologici, violati;
- assegnare un termine non inferiore a 20 giorni, prorogabile su richiesta, per le difese scritte;
- indicare giorno, luogo e ora della seduta del Consiglio direttivo in sede disciplinare per l'audizione, evidentemente successiva alla scadenza del termine sopra assegnato;;
- indicare la facoltà per l'incolpato/a di chiedere la visione dei documenti istruttori e di chiedere con preavviso di 5 giorni un motivato differimento, con espresso avvertimento che in caso di contumacia si procederà comunque;
- indicare la possibilità per l'incolpato/a di farsi assistere da un legale.

11.3 È particolarmente importante indicare con estrema cura gli addebiti: infatti il giudizio potrà poi essere svolto solo sulla base degli addebiti formulati senza alcuna possibilità di contestare fatti diversi, non esplicitamente menzionati tra gli addebiti.

12. Seduta della Comitato centrale in sede disciplinare

12.1 Per la validità della seduta del Comitato centrale in sede disciplinare, deve essere presente la maggioranza dei componenti del Comitato e si svolge nella prima fase alla presenza dell'incolpato/a. La composizione del Comitato centrale in sede disciplinare, durante l'audizione e la fase decisionale, non può modificarsi, anche nel caso di necessità di più sedute. Alla seduta non possono partecipare il legale dell'Ordine né altri soggetti.

12.2 In apertura, il Consigliere designato relatore svolge una sintetica relazione sulla contestazione e sugli elementi acquisiti, senza avanzare alcun giudizio.

12.3 Viene quindi sentito l'incolpato/a, che può essere assistito da un avvocato che, in questa fase, può intervenire direttamente per brevi considerazioni. L'incolpato/a può presentare memorie e documenti e possono essergli rivolti quesiti.

12.4 La seduta procede immediatamente, a porte chiuse, per la decisione che può essere: proscioglimento o irrogazione di una delle sanzioni previste. La decisione viene assunta a maggioranza dei presenti; in caso di parità, il voto del Presidente spareggia.

12.5 Al termine della seduta viene redatto il verbale che contiene il dispositivo della deliberazione. Il dispositivo è riportato nel verbale.

12.6 La verbalizzazione resta di competenza del Segretario della Federazione, senza assistenza di collaboratori.

12.7 Il provvedimento di conclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, viene redatto successivamente. Tale provvedimento viene notificato all'interessato e all'Ordine territoriale di appartenenza

13. Sanzioni Irrogabili

13.1 Le sanzioni irrogabili sono:

- avvertimento, che consiste nel diffidare il sanitario a non ricadere nella sanzione;
- censura, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;
- sospensione dall'esercizio della professione da uno a sei mesi o per il periodo previsto dal provvedimento penale o interdittivo di cui all'art. 43 del D.P.R. 5 aprile 1950;
- radiazione all'Albo.

14. Provvedimento di irrogazione di sanzione disciplinare

14.1 Il provvedimento che conclude il giudizio disciplinare assume la valenza di una sentenza ed è sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

14.2 Il provvedimento deve riportare, oltre all'intestazione e alla data e luogo della seduta del Consiglio direttivo in sede disciplinare, anche la:

- composizione del collegio giudicante;
- nominativo dell'incolpato/a e contestazione;
- sintetica cronistoria della procedura;
- sintetica esposizione delle difese dell'incolpato/a;
- motivazione del provvedimento (elementi di prova della responsabilità, valutazione delle difese, valutazioni sulla violazione disciplinare, valutazione del grado di colpa, graduazione della sanzione);
- la sanzione / la decisione di non sanzionare;
- la previsione della possibilità di ricorso alla C.C.E.P.S. (in caso di sanzione irrogata);
- data e sottoscrizione del Presidente e del Segretario della Federazione.

14.3 Il provvedimento (anche di archiviazione) va notificato all'interessato e all'Ordine territoriale di appartenenza via pec.

14.4 L'esito del procedimento disciplinare va comunicato al Ministero della Salute, al Procuratore della Repubblica della circoscrizione.

14.5 Il provvedimento disciplinare diviene esecutivo, quando sia spirato il termine concesso all'interessato per proporre impugnazione (30 giorni dalla notifica del provvedimento) dinanzi alla C.C.E.P.S. o se e quando l'impugnazione venga respinta dalla stessa Commissione.

15. Ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie.

15.1 Contro le decisioni del Comitato centrale in sede disciplinare, è ammesso ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (C.C.E.P.S.), organo di giurisdizione speciale con sede presso il Ministero della Salute.

15.2 Nel caso di sospensione dall'esercizio professionale, affinché la sanzione sia da considerarsi esecutiva, è necessario che il Comitato centrale, una volta a conoscenza del rigetto del ricorso o scaduto il termine per lo stesso, stabilisca la decorrenza della sanzione e, nel caso della sospensione, l'inizio e la fine della stessa, dandone espressa comunicazione all'iscritto e all'Ordine territoriale di appartenenza.

16. Sospensione di diritto dell'iscritto.

16.1 La sospensione di diritto dell'iscritto non è il frutto di un procedimento disciplinare ma una sanzione irrogata preventivamente di fronte ad un provvedimento giudiziario o di pubblica sicurezza che incida sulla libertà personale dell'iscritto. È evidente che un professionista sottoposto a misure restrittive della libertà non possa svolgere l'attività professionale, salvo che il giudice non lo autorizzi, in deroga, per motivi di necessità.

16.2. La sospensione di diritto viene inflitta automaticamente con il verificarsi di fattispecie tassativamente previste dalla legge.

16.3 L'art. 43, primo comma, del D.P.R. 221/50 va letto alla luce del novellato Codice di procedura penale; pertanto, comporta *ope legis* la sospensione dall'esercizio professionale:

- la emissione di un provvedimento che dispone gli arresti domiciliari o la custodia cautelare in carcere o in luogo di cura;
- l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
- l'applicazione di una delle misure di sicurezza detentive previste dall'art. 215 del Codice penale, comma 2, nn. 2 e 3 (ricovero in una casa di cura e di custodia o ricovero in manicomio giudiziario);

- l'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste nel citato art. 215 del Codice penale, comma 3, nn. 1, 2, 3 e 4 (libertà vigilata - divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province - divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche - espulsione dello straniero dallo Stato).

16.4 Trattandosi non di provvedimento emesso a seguito di valutazione disciplinare, bensì di applicazione automatica legata al verificarsi delle fattispecie previste dalla legge, la sospensione di diritto è pronunciata dal Consiglio Direttivo che ha il compito di tenere l'Albo professionale.

16.5 La sospensione di diritto può essere pronunciata solo a seguito di comunicazione ufficiale proveniente dalla competente autorità e dura fino a quando avrà effetto il provvedimento della magistratura. Una volta cessato il provvedimento restrittivo, il sanitario potrà riprendere immediatamente la sua attività lavorativa.

17. Astensione e ricazione di un componente del Comitato centrale.

17.1. L'art. 64 del D.P.R. 221/50 stabilisce che: *“I componenti i Consigli degli Ordini o Collegi, dei Comitati centrali delle Federazioni e della Commissione centrale, possono essere ricusati per i motivi stabiliti dal Codice di procedura civile, in quanto applicabili, e debbono astenersi quando vi sia un motivo di ricazione che essi conoscono anche se non proposto”*.

17.2 I casi di astensione e ricazione riguardano, ovviamente, i componenti del Comitato centrale, competenti a svolgere i procedimenti disciplinari.

17.3 L'art. 64 fa espresso rinvio all'art. 51 del codice di procedura civile, che elenca i casi nei quali i componenti degli organi giurisdizionali hanno l'obbligo di astenersi.

17.4 Secondo l'art. 51, comma 1, c.p.c. *“Il giudice ha l'obbligo di astenersi:*

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;*
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;*
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuna dei suoi difensori;*
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;*

5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa”.

17.5 Quando ricorrano i casi di cui trattasi, i componenti del Comitato centrale devono astenersi o possono essere oggetto di ricusazione da parte dell'incolpato, ai sensi dell'art. 52 del c.p.c.

17.6 Risulta opportuna l'astensione del componente del Comitato centrale che è contestualmente componente del Consiglio direttivo o del Collegio dei revisori del medesimo Ordine territoriale dell'incolpato.

17.7 I giudici disciplinari, come recita l'art. 64 del D.P.R. 221/50, devono comunque astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione che essi conoscono, anche se non proposto. Oltre ai casi di astensione obbligatoria appena elencati, l'art. 51, comma 2, del c.p.c. prevede che: *“In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore”*.

18. Prescrizione del procedimento disciplinare.

18.1 Ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 221/50: *“L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni”*. I cinque anni decorrono dall'ultimo atto o fatto censurabile deontologicamente.

18.2 Quando la violazione della regola deontologica consiste in una condotta che si protrae nel tempo, il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla data in cui è stato compiuto l'ultimo atto.

18.3 L'inizio del procedimento disciplinare (con la comunicazione della contestazione di addebito) interrompe la prescrizione, che comincerà a decorrere di nuovo se il procedimento non dovesse avere seguito.

18.4 Nel caso di un fatto che abbia dato luogo a procedimento penale, il termine quinquennale di prescrizione (in base al quale la Federazione deve iniziare il procedimento disciplinare) inizierà a decorrere dal passaggio in giudicato della relativa sentenza penale.

18.5 E' importante che l'apertura del procedimento e la contestuale sospensione dello stesso in pendenza del giudizio penale sia formalizzata dal Comitato centrale, con apposita motivata deliberazione di apertura (e contestazione degli addebiti di cui al capo di imputazione del procedimento penale) e sospensione del procedimento disciplinare. Detta decisione dovrà

essere comunicata, oltre che all'interessato, all'Ordine territoriale di appartenenza, alla Procura di competenza e al Ministero della Salute.

19. Atti allegati:

- doc. n. 1: convocazione per audizione preliminare;
- doc. n. 2 a: verbale audizione preliminare (comparizione iscritto/a);
- doc. n. 2 b: verbale audizione preliminare (mancata comparizione iscritto/a);
- doc. n. 3: delibera di apertura/archiviazione procedimento disciplinare;
- doc. n. 4: verbale Comitato centrale – fase disciplinare;
- doc. n. 5: delibera di conclusione procedimento disciplinare.

Il Presidente
Dott. Piero Ferrante

doc. n. 1

Data _____

Prot. _____

Gentile iscritto/a

dott. / dott.ssa _____

PEC _____

Oggetto: convocazione per audizione (art. 39 – DPR 221/1950)

Si premette che il Comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista è competente a conoscere e a procedere disciplinarmente nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi e dei componenti eletti dei Collegi dei revisori degli Ordini territoriali.

In relazione ai seguenti fatti (descrivere in modo breve ma esaustivo i fatti contestati), _____

il/la dott. / dott.ssa _____, c.f. _____, iscritto/a all'Albo dei Fisioterapisti presso l'Ordine _____ al n. _____, componente del Consiglio direttivo / Collegio dei revisori dell'Ordine _____ è convocato/a, ai sensi dell'art. 39 DPR 221/1950, davanti al Presidente della Federazione nazionale, per il giorno _____, ore _____, presso _____.

L'audizione è preliminare alla valutazione di rilievi di carattere disciplinare e non costituisce avvio della procedura.

Si avvisa l'iscritto/a che:

- in sede di audizione potrà depositare memorie e documenti utili a chiarire la situazione;
- potrà altresì farsi assistere da un legale di sua fiducia, comunicandone anticipatamente la partecipazione alla seduta;
- potrà chiedere l'accesso alla documentazione acquisita allo stato della procedura;
- in caso di motivato impedimento alla comparizione, vorrà darne comunicazione con congruo preavviso;
- la mancata giustificata comparizione non impedisce la prosecuzione della procedura;
- dell'audizione verrà redatto sintetico verbale.

Distinti saluti

Il Presidente FNOFI

Data

Prot.

VERBALE AUDIZIONE PRELIMINARE – COMPARIZIONE

Dott./dott.ssa _____ - convocazione per audizione (ex art. 39 – DPR 221/50)

VISTA

la delibera del Comitato centrale n. ___ prot. _____ dd. _____, relativa a “Linee di indirizzo in ordine al procedimento disciplinare avanti al Comitato centrale FNOFI”

PREMESSO

- che il Comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista è competente a conoscere e a procedere disciplinarmente nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi e dei componenti eletti dei Collegi dei revisori degli Ordini territoriali;

- che, con nota del _____ prot. n. _____ trasmessa via PEC all’interessato/a, il/la dott. / dott.ssa _____, c.f. _____, iscritto/a all’Albo dei Fisioterapisti presso l’Ordine _____ al n. _____, componente del Consiglio direttivo / Collegio dei revisori dell’Ordine _____ è stato/a convocato/a per una audizione preliminare alla valutazione di rilievi di carattere disciplinare per le seguenti circostanze (esporre i fatti che hanno comportato la convocazione), per il giorno _____ ore _____ presso _____;

TUTTO CIÒ PREMESSO

il giorno _____, alle ore _____, presso _____ è presente il Presidente FNOFI dott. _____, nonché il collaboratore della Federazione _____, in funzione di verbalizzante.

E’ presente il/la dott./dott.ssa _____, ritualmente convocato/a.

Si dà atto che è presente per l’assistenza, l’avv. _____, del Foro di _____, quale legale di fiducia dell’auditato/a. Si ricorda al legale che la funzione, in

questa fase, è di assistenza e non di rappresentanza e quindi il legale non può interloquire direttamente.

Il Presidente in relazione ai fatti evidenziati nella convocazione:

- ricorda la natura di audizione preliminare dell'incontro;
- rappresenta che la stessa non costituisce contestazione disciplinare, ma occasione per consentire l'acquisizione di informazioni utili in merito alle questioni indicate nella convocazione;
- chiarisce che è riservata l'eventuale apertura di un procedimento disciplinare.

In relazione ai fatti evidenziati nella convocazione, si pongono i seguenti quesiti (verbalizzare domande e risposte).

L'iscritto/a viene invitata ad aggiungere quanto ritiene di interesse per il Comitato centrale sui fatti oggetto della audizione preliminare e a depositare eventuale documentazione (Riportare quanto dichiarato e descrivere quanto depositato).

Alle ore _____, l'incontro viene chiuso.

L'iscritto/a convocato/a
dott./dott.ssa

Il Presidente FNOFI

Il verbalizzante (non componente del C.C.)
dott./dott.ssa

Il Legale
avv.

Data

Prot.

VERBALE AUDIZIONE PRELIMINARE – MANCATA COMPARIZIONE

Dott./dott.ssa _____ - convocazione per audizione (ex art. 39 – DPR 221/50)

VISTA

la delibera del Comitato centrale n. ___ prot. _____ dd. _____, relativa a “Linee di indirizzo in ordine al procedimento disciplinare avanti al Comitato centrale FNOFI”

PREMESSO

- che il Comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista è competente a conoscere e a procedere disciplinarmente nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi e dei componenti eletti dei Collegi dei revisori degli Ordini territoriali;

- che, con nota del _____ prot. n. _____ trasmessa via PEC all’interessato/a, il/la dott. / dott.ssa _____, c.f. _____, iscritto/a all’Albo dei Fisioterapisti presso l’Ordine _____ al n. _____, componente del Consiglio direttivo / Collegio dei revisori dell’Ordine _____ è stato/a convocato/a per una audizione preliminare alla valutazione di rilievi di carattere disciplinare per le seguenti circostanze (esporre i fatti che hanno comportato la convocazione), per il giorno _____ ore _____ presso _____;

PRESO ATTO

che l’iscritto/a non ha provveduto a chiedere differimento dell’audizione o a comunicare impedimento alla presenza;

TUTTO CIÒ PREMESSO

il giorno _____, alle ore _____, presso _____ è presente il Presidente FNOFI dott. _____, nonché il collaboratore della Federazione _____, in funzione di verbalizzante.

Decorsi 30 minuti dall'orario prefissato, preso atto della mancata comparizione del dott./dott.ssa _____, ritualmente convocato/a, si accerta la mancata comparizione, dichiarando chiusa la seduta e riservandosi ogni opportuna decisione

Il Verbalizzante (non componente del C.C..)

Il Presidente FNOFI

Data

Prot.

**DELIBERA DI APERTURA/ARCHIVIAZIONE DELLA CONTESTAZIONE
DISCIPLINARE**

Il Comitato centrale FNOFI

VISTO

- gli artt. 1 e ss. del D.LGS. C.P.S. n. 233/1946;
- gli artt. 38 e seguenti del D.P.R. n. 221/1950;
- il codice deontologico del fisioterapista, di cui alla delibera della Commissione straordinaria della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista del 25 gennaio 2023;
- la delibera del Comitato centrale n. ___ prot. _____ dd. _____, relativa a “Linee di indirizzo in ordine al procedimento disciplinare avanti al Comitato centrale FNOFI”;

PREMESSO

- che il Comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista è competente a conoscere e a procedere disciplinarmente nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi e dei componenti eletti dei Collegi dei revisori degli Ordini territoriali;
- che, con nota del _____ prot. n. _____ trasmessa via PEC all’interessato/a, il/la dott. / dott.ssa _____, c.f. _____, iscritto/a all’Albo dei Fisioterapisti presso l’Ordine _____ al n. _____, componente del Consiglio direttivo / Collegio dei revisori dell’Ordine _____ è stato/a convocato/a per una audizione preliminare alla valutazione di rilievi di carattere disciplinare per le seguenti circostanze (esporre i fatti che hanno comportato la convocazione), per il giorno _____ ore _____ presso _____, allegata agli atti del procedimento;

- che, in data _____, si è dato corso all'audizione dell'iscritto/a, come da verbale dd. _____ prot. _____ di cui viene data integrale lettura e viene allegato agli atti del procedimento (OPPURE: - che, alla data fissata per l'audizione, nessuno è comparso);

SENTITA

la relazione del Presidente;

ESAMINATI

i seguenti atti e documenti: _____

CONSIDERATO

che (descrivere il comportamento contestato), imputabili all'iscritto/a, possono costituire violazione delle norme _____ e dei seguenti articoli del Codice deontologico (indicare articoli)

DELIBERA

- l'archiviazione della procedura per insussistenza dei fatti contestati;
- il mandato al Presidente di procedere ad ulteriori accertamenti:
- l'apertura di procedimento disciplinare nei confronti del/della dott. / dott.ssa _____, c.f. _____, iscritto/a all'Albo dei Fisioterapisti presso l'Ordine _____ al n. _____, componente del Consiglio direttivo / Collegio dei revisori dell'Ordine _____.

Si contesta il seguente addebito disciplinare

(descrivere il comportamento contestato),

Detti comportamenti, imputabili all'iscritto/a, possono costituire violazione delle norme _____ e dei seguenti articoli del Codice deontologico (indicare specificamente articoli).

L'incolpato/a viene convocato/a per l'audizione per il giorno _____ alle ore _____ presso _____.

Si nomina quale relatore il Consigliere _____

L'incolpato/a:

- può presentare difese scritte e documenti entro 20 giorni dalla ricezione della presente contestazione al seguente indirizzo pec (_____);

- può presentare, in caso di grave e documentato impedimento ad essere presente all'audizione, istanza di differimento;
- ha la facoltà di chiedere la visione dei documenti istruttori e di chiedere, con preavviso di 5 giorni rispetto alla data fissata per la convocazione, un differimento dell'audizione;
- ha la facoltà di farsi assistere da un legale, anche in sede di audizione, previo preavviso della partecipazione.

Si avvisa che, in caso di contumacia, il procedimento disciplinare segue il suo corso.

Il Segretario

Il Presidente

Data

Prot.

VERBALE SEDUTA DISCIPLINARE

Il Comitato centrale FNOFI

riunito in sede disciplinare nella seduta del _____;

dato atto che sono presenti i seguenti componenti del Comitato centrale: _____;

dato atto che è/non è presente l'incolpato/a dott. / dott.ssa _____, c.f.

_____, iscritto/a all'Albo dei Fisioterapisti presso l'Ordine

_____ al n. _____, componente del Consiglio direttivo / Collegio dei

revisori dell'Ordine _____, assistito/a dall'avv.

_____, del Foro di _____, quale legale di fiducia

VISTO

- gli artt. 1 e ss. del D.LGS. C.P.S. n. 233/1946;

- gli artt. 38 e seguenti del D.P.R. n. 221/1950;

- il codice deontologico del fisioterapista, di cui alla delibera della Commissione straordinaria della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista dl 25 gennaio 2023;

- la delibera del Consiglio direttivo n. ___ prot. _____ dd. _____, relativa a "Linee di indirizzo in ordine al procedimento disciplinare avanti al Comitato centrale FNOFI";

PREMESSO

- che il Comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista è competente a conoscere e a procedere disciplinarmente nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi e dei componenti eletti dei Collegi dei revisori degli Ordini territoriali;

- che, con nota del _____ prot. n. _____ trasmessa via PEC all'interessato/a, il/la dott./dott.ssa _____ è stata convocato/a per una audizione preliminare alla valutazione di rilievi di carattere disciplinare per le seguenti circostanze (esporre i fatti che

hanno comportato la convocazione), avanti al Presidente FNOFI per il giorno _____
ore _____ presso _____, allegata agli atti del procedimento;

- che, in data _____, si è dato corso all'audizione dell'iscritto/a, come da verbale
dd. _____ prot. _____ (OPPURE: - che, alla seduta fissata per l'audizione,
nessuno è comparso);

- che, con delibera del _____ prot. _____, il Comitato centrale ha provveduto
all'incolpazione per i seguenti fatti (riportare il capo di incolpazione);

SENTITA

la relazione del Consigliere relatore,

ESAMINATA

la memoria dell'incolpato/a pervenuta in data _____ e i documenti allegati alla stessa,
nonché i seguenti atti e documenti: _____

SI PROCEDE

all'audizione dell'incolpato/a che:

- dichiara quanto segue:
- deposita memoria illustrativa e documenti;
- chiede

oppure (in caso di mancata comparizione)

ACCERTA

la mancata comparizione dell'incolpato/a alla presente seduta.

In esito all'audizione, alle ore _____, la seduta prosegue a porte chiuse per la delibera.

Alle ore _____, il Comitato centrale, nella composizione sopra descritta,
all'unanimità/maggioranza, dopo ampia discussione, ha così deliberato:

1) IL PROSCIoglimento DELL'INCOLPATO/A PER INSUSSISTENZA
DELL'ADDEBITO

2) L'IRROGAZIONE ALL'INCOLPATO/A DELLA SEGUENTE SANZIONE
DISCIPLINARE:

- DIFFIDA A NON REITERARE IL COMPORTAMENTO CONTESTATO;
- CENSURA, BIASIMANDO IL COMPORTAMENTO CONTESTATO;

- SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE PER UN PERIODO PARI A _____ O PER IL PERIODO PREVISTO DAL PROVVEDIMENTO PENALE O INTERDITTIVO DI CUI ALL'ART.43 DEL DECRETO DEL PRES. DELLA REPUBBLICA 5 APRILE 1950;
- RADIAZIONE DALL'ALBO DEI FISIOTERAPISTI.

Il provvedimento di conclusione della procedura disciplinare viene reso con autonomo atto da notificarsi all'incolpato/a.

Il Segretario

Il Presidente

doc. n. 5

Data

Prot.

DELIBERA DI CONCLUSIONE DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

INCOLPATO: DOTT. / DOTT.SSA _____

Il Comitato centrale FNOFI

riunito in sede disciplinare nella seduta del _____;

dato atto che sono presenti i seguenti componenti del Comitato centrale: _____;

in relazione al procedimento disciplinare nei confronti l'inculpato/a dott. / dott.ssa

_____, c.f. _____, iscritto/a all'Albo dei

Fisioterapisti presso l'Ordine _____ al n. _____, componente del

Consiglio direttivo / Collegio dei revisori dell'Ordine _____,

assistito/a dall'avv. _____, del Foro di _____,

quale legale di fiducia

VISTO

- gli artt. 1 e ss. del D.LGS. C.P.S. n. 233/1946;

- gli artt. 38 e seguenti del D.P.R. n. 221/1950;

- il codice deontologico del fisioterapista, di cui alla delibera della Commissione straordinaria della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista del 25 gennaio 2023;

- la delibera del Comitato centrale n. ___ prot. _____ dd. _____, relativa a "Linee di indirizzo in ordine al procedimento disciplinare avanti al Comitato centrale FNOFI";

PREMESSO

- che il Comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista è competente a conoscere e a procedere disciplinarmente nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi e dei componenti eletti dei Collegi dei revisori degli Ordini territoriali;

- che, con nota del _____ prot. n. _____ trasmessa via PEC all'interessato/a, il/la dott./dott.ssa _____ è stata convocata per una audizione preliminare alla valutazione di rilievi di carattere disciplinare per le seguenti circostanze (esporre i fatti che hanno comportato la la convocazione), avanti al Presidente / Vicepresidente FNOFI per il giorno _____ ore _____ presso _____, allegata agli atti del procedimento;

- che in data _____, si è dato corso all'audizione dell'iscritto/a, come da verbale dd. _____ prot. _____ (oppure: - che, alla data fissata per l'audizione, nessuno è comparso);

- che, con delibera del _____ prot. _____, il Comitato centrale ha provveduto all'incolpazione per i seguenti fatti (riportare il capo di incolpazione);

SENTITA

la relazione del Consigliere relatore,

ESAMINATA

la memoria dell'incolpato/a pervenuta in data _____ e i documenti allegati alla stessa, nonché i seguenti atti e documenti: _____

ASCOLTATO/A

l'incolpato/a dott. / dott.ssa _____, c.f. _____, iscritto/a all'Albo dei Fisioterapisti presso l'Ordine _____ al n. _____, componente del Consiglio direttivo / Collegio dei revisori dell'Ordine _____, assistito/a dall'avv. _____, del Foro di _____, quale legale di fiducia, e compiutamente esaminate le difese svolte

ESAMINATI

atti e documenti acquisiti

DELIBERA

per i seguenti motivi: (descrizione dei fatti, verifica della loro esattezza tramite testimonianza/documenti/altre acquisizioni; valutazione sulla volontarietà e colpa; richiamo alle violazioni di norme e Codice deontologico, graduazione dell'eventuale sanzione)

1) IL PROSCIoglimento DELL'INCOLPATO/A PER INSUSSISTENZA DELL'ADDEBITO;

2) L'IRROGAZIONE ALL'INCOLPATO/A DELLA SEGUENTE SANZIONE DISCIPLINARE:

- DIFFIDA A NON REITERARE IL COMPORTAMENTO CONTESTATO;
- CENSURA, BIASIMANDO IL COMPORTAMENTO CONTESTATO;
- SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE PER UN PERIODO PARI A _____ O PER IL PERIODO PREVISTO DAL PROVVEDIMENTO PENALE O INTERDITTIVO DI CUI ALL'ART.43 DEL DECRETO DEL PRES. DELLA REPUBBLICA 5 APRILE 1950;
- RADIAZIONE DALL'ALBO DEI FISIOTERAPISTI.

Il presente provvedimento viene comunicato all'iscritto/a, all'Ordine territoriale di appartenenza, al Ministero della salute e alla Procura della Repubblica, competente per territorio.

Il provvedimento sanzionatorio diviene esecutivo quando:

- sia trascorso il termine di 30 gg previsto dall'art. 43 DPR 221/1950, senza che sia stato proposto ricorso alla CCEPS,
- oppure quando sia stato proposto ricorso alla CCEPS e questo sia stato respinto.

La determinazione della decorrenza della sospensione dall'esercizio professionale è comunicata con autonomo atto.

Il Segretario

Il Presidente FNOFI

LINEE GUIDA PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DI COMPETENZA DELL'ORDINE TERRITORIALE

Premessa

Nelle more della pubblicazione del nuovo Regolamento ministeriale in tema di giudizio disciplinare, previsto dall'art. 4, comma 5, Legge 11 gennaio 2018, n. 3, in ossequio al capo IV del D.P.R. 221/1950, o dello Statuto federativo, si applicano le seguenti linee guida per i procedimenti disciplinari di competenza dell'Ordine territoriale sugli iscritti all'Albo dei Fisioterapisti e all'Elenco speciale ad esaurimento dei fisioterapisti (di cui al D.M. 9 agosto 2019).

Riferimenti di legge e altri documenti

- D.Lgs. CPS 13 settembre 1946, n. 233, Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse;
- D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse;
- D.P.R. 10 dicembre 1959 n. 1360, Modifica del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, riguardante gli Ordini delle professioni sanitarie;
- LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3, Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute;
- DECRETO 13 marzo 2018, Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;
- DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 2022, n. 183, Regolamento recante istituzione degli Ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista e della Federazione nazionale degli Ordini della professione sanitaria di fisioterapista;
- CODICE DEONTOLOGICO DEL FISIOTERAPISTA, adottato con delibera della Commissione straordinaria centrale FNOFI del 25 gennaio 2023.

Definizioni e principi generali

1. Funzioni dell'Ordine

1.1 Spetta all'Ordine vigilare sugli iscritti agli albi (e agli elenchi speciali ad esaurimento), in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e del codice deontologico.

1.2 L'obbligatoria iscrizione ad appositi albi e l'appartenenza necessaria agli Ordini risponde anche alla funzione di assoggettare il professionista alle regole deontologiche, al controllo e al potere disciplinare dell'Ordine, in cui si inserisce la funzione di rendere pubblico il derivato status, in tal modo garantendo l'interesse generale al corretto esercizio della professione e l'affidamento della collettività.

1.3 L'esclusività della funzione professionale, definita anche da limitazioni all'accesso imposte dal legislatore ordinario, rinviene giustificazione, come rilevato da attenti autori, per molte professioni, tra le quali quella sanitaria, proprio dall'esistenza di un effettivo interesse pubblico da tutelare.

2. Codice deontologico del fisioterapista

2.1 Il Codice deontologico che, insieme di leggi e regolamenti cui il professionista sanitario deve attenersi nell'esercizio professionale, disciplina il corretto esercizio dell'attività professionale e dei rapporti.

2.2 Le professioni sanitarie hanno emanato un codice deontologico ancora prima di essere ordinate ai sensi della L. n. 3/2018. Nelle more dell'adozione del nuovo codice deontologico della professione sanitaria ordinata di fisioterapista da parte del Consiglio nazionale, si fa riferimento al Codice deontologico emanato dall'allora Associazione maggiormente rappresentativa AIFI, fatto proprio dalla Commissione straordinaria della Federazione nazionale.

3. Scopo e campo di applicazione

3.1 In attesa del regolamento ministeriale che riformi il D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 “Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse” e che consenta la costruzione degli Uffici Istruttori di Albo, quest'Ordine ritiene fondamentale dotarsi di alcune linee guida per l'esercizio della responsabilità disciplinare.

3.2 Il presente documento ha lo scopo di definire le responsabilità, i criteri, le modalità operative e vuole offrire elementi di conoscenza, approfondimento e tecnicità relative alla funzione istituzionale in tema di procedimenti disciplinari in capo all'Ordine.

3.3. Il potere disciplinare dell'Ordine Professionale è attribuito a tutela della professione, della salute, della dignità dei professionisti.

4. Destinatari

4.1 Sono soggetti al potere disciplinare gli iscritti all'Albo dei Fisioterapisti e all'Elenco speciale ad esaurimento dei Fisioterapisti, previsto dal D.M. 9 agosto 2019, dell'Ordine territoriale.

4.2 Gli iscritti all'Ordine, nell'esercizio della professione, sono tenuti al rispetto di leggi e del codice deontologico, nonché ad agire secondo scienza e coscienza mantenendo in ogni occasione il decoro professionale

4.3. I professionisti iscritti devono rispettare gli inderogabili principi di dignità e libertà, del valore della vita, della salute della persona e della comunità.

4.4 Ogni violazione, abuso, mancanza o scorretta applicazione delle suddette regole è passibile di sanzione disciplinare.

5. Consiglio direttivo in funzione disciplinare

5.1 Ai sensi del Capo I del DPCS 13.9.46 n. 233 così come modificato all'art. 4 della L. n. 3/2018, l'Ordine vigila sugli iscritti agli albi ed elenchi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro, delle norme deontologiche.

5.2 Nelle more dell'attuazione dei principi di separazione tra uffici requirenti e giudicanti, si applicano le norme contenute nel D.P.R. n. 221/1950 (artt. 38 e ss.).

6. Fasi del procedimento disciplinare

6.1. Il procedimento disciplinare si articola nelle seguenti fasi:

- segnalazione o acquisizione di informazioni;
- prima verifica del presidente dell'ordine o suo delegato;
- audizione preliminare dell'interessato/a (preliminare alla contestazione);
- relazione del presidente al consiglio direttivo e delibera di apertura / archiviazione del procedimento;
- contestazione disciplinare;
- seduta disciplinare e provvedimento;
- impugnazioni;
- esecuzione.

7. Segnalazione o acquisizione di informazioni

7.1 La segnalazione può avvenire da parte di Autorità pubbliche (Procura, Prefetto, NAS o altra Polizia Giudiziaria, Dipartimenti Prevenzione) datori di lavoro o tramite informazioni assunte da privati (cittadini, pazienti, altri professionisti...) o acquisite a mezzo dei mass media.

7.2 Tutte le informazioni raccolte sono da trattare con particolare attenzione e riservatezza. Una particolare attenzione va posta nei confronti di scritti anonimi (da valutare con particolare attenzione, e da trattare solo se particolarmente precisi e circostanziati).

8. Prima verifica del Presidente dell'Ordine

8.1 Una volta pervenuta la segnalazione o acquisita l'informazione, spetta al Presidente dell'Ordine o ad un suo delegato una prima verifica.

8.2 Il Presidente o suo delegato svolge una sommaria verifica delle circostanze, senza particolari formalità.

8.3 Il Presidente informa, con cadenza trimestrale, il Consiglio direttivo in merito a tutte le segnalazioni pervenute.

9. Audizione dell'interessato

9.1 Il Presidente dell'Ordine, in esito alla prime valutazioni e acquisizioni, ritenute attendibili le circostanze, convoca l'iscritto/a, a mezzo pec, per un'audizione preliminare, per acquisire ogni utile elemento al fine di valutare l'apertura di un procedimento disciplinare.

9.2 La convocazione deve contenere l'indicazione della data, ora, luogo dell'incontro, motivo dell'incontro.

9.3. Tra l'invio e data della convocazione, salvo urgenze, devono decorrere almeno sette giorni.

9.4 L'iscritto/a compare personalmente. Il sanitario convocato può richiedere la presenza del proprio legale di fiducia e avere accesso, a richiesta, al fascicolo degli atti.

9.5 È necessario evitare toni inquisitori e presunzioni di colpevolezza considerando che l'audizione si svolge in una fase preliminare alla celebrazione del procedimento disciplinare ed ha esclusivamente lo scopo di assumere le informazioni necessarie alla decisione del Consiglio direttivo di aprire il procedimento o, in alternativa, alla immediata archiviazione.

9.6 Durante l'audizione è presente solo il Presidente (o in caso di suo impedimento, il Vicepresidente) ed un collaboratore/funziario non componente il Consiglio direttivo, con funzioni di mera verbalizzazione.

9.7 Dell'audizione viene redatto un verbale che riporti, oltre l'intestazione:

- il giorno, mese ed anno;
- i nomi degli intervenuti;
- il riferimento alla convocazione;
- le dichiarazioni rese dall'interessato/a e eventuali documenti consegnati

9.8 Il verbale è redatto sotto la responsabilità del Presidente e deve essere firmato dall'audito e dal Presidente dell'Ordine. Una copia del verbale, firmata in ogni foglio, va consegnata all'audito. Se l'iscritto si rifiuta di firmare il verbale di audizione, il Presidente sottoscrive da solo il relativo verbale, specificando i motivi in base ai quali l'iscritto si è rifiutato di sottoscriverlo.

9.9 Il Presidente, nella presente fase, può acquisire informazioni e sentire persone informate.

10. Relazione del Presidente al Consiglio direttivo e delibera di apertura del procedimento

10.1 Il Presidente dell'Ordine, ogni qual volta procede all'audizione, relaziona al Consiglio direttivo le risultanze dell'audizione e delle informazioni eventualmente assunte.

10.2 Il Consiglio direttivo può assumere tre decisioni:

- archiviare, in questa fase, la procedura per insussistenza dei presupposti;
- dare mandato al Presidente di procedere ad altre attività istruttorie (acquisizione documenti o audizione di persone informate);
- deliberare, qualora sussistano elementi idonei alla contestazione disciplinare, l'apertura del procedimento disciplinare, formulando la contestazione di addebito e nominando un componente relatore.

10.3 Il Consiglio direttivo, in questa fase, non è chiamato ad esprimere alcun giudizio sulla colpevolezza o meno del sanitario, ma deve limitarsi ad accertare se, in base all'istruttoria già svolta, esistano i presupposti per dar luogo ad un procedimento disciplinare.

10.4 Dal momento dell'apertura del procedimento disciplinare, il sanitario interessato non ha più diritto di trasferirsi ad altro Ordine, né a cancellarsi, fino al termine del procedimento stesso (artt. 10, comma 2, e 11, D.P.R. 221/50).

11. Contestazione disciplinare

11.1. La delibera di apertura del procedimento disciplinare contiene la contestazione disciplinare.

11.2 La contestazione degli addebiti deve:

- essere circostanziata e indicare le norme o i precetti, anche deontologici, violati;
- assegnare un termine non inferiore a 20 giorni, prorogabile su richiesta, per le difese scritte;
- indicare giorno, luogo e ora della seduta del Consiglio direttivo in sede disciplinare per l'audizione, evidentemente successiva alla scadenza del termine sopra assegnato;
- indicare la facoltà per l'incolpato/a di chiedere la visione dei documenti istruttori e di chiedere con preavviso di 5 giorni un motivato differimento, con espresso avvertimento che in caso di contumacia si procederà comunque;
- indicare la possibilità per l'incolpato/a di farsi assistere da un legale.

11.3 È particolarmente importante indicare con estrema cura gli addebiti: infatti il giudizio potrà poi essere svolto solo sulla base degli addebiti formulati senza alcuna possibilità di contestare fatti diversi, non esplicitamente menzionati tra gli addebiti.

12. Seduta del Consiglio direttivo in sede disciplinare

12.1 Per la validità della seduta del Consiglio direttivo in sede disciplinare, deve essere presente la maggioranza dei componenti del Consiglio e si svolge nella prima fase alla presenza dell'incolpato/a. La composizione del Consiglio direttivo in sede disciplinare, durante l'audizione e la fase decisionale, non può modificarsi, anche nel caso di necessità di più sedute. Alla seduta non possono partecipare il legale dell'Ordine né altri soggetti.

12.2 In apertura, il Consigliere designato relatore svolge una sintetica relazione sulla contestazione e sugli elementi acquisiti, senza avanzare alcun giudizio.

12.3 Viene quindi sentito l'incolpato/a, che può essere assistito da un avvocato che, in questa fase, può intervenire direttamente per brevi considerazioni. L'incolpato/a può presentare memorie e documenti e possono essergli rivolti quesiti.

12.4 La seduta procede immediatamente, a porte chiuse, per la decisione che può essere: proscioglimento o irrogazione di una delle sanzioni previste. La decisione viene assunta a maggioranza dei presenti; in caso di parità, il voto del Presidente spareggia.

12.5 Al termine della seduta viene redatto il verbale che contiene il dispositivo della deliberazione. Il dispositivo è riportato nel verbale.

12.6 La verbalizzazione resta di competenza del Segretario dell'Ordine, senza assistenza di collaboratori.

12.7 Il provvedimento di conclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, viene redatto successivamente. Tale provvedimento viene notificato all'interessato e all'Ordine territoriale di appartenenza

13. Sanzioni Irrogabili

13.1. Le sanzioni irrogabili sono:

- avvertimento, che consiste nel diffidare il sanitario a non ricadere nella sanzione;
- censura, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;

- sospensione dall'esercizio della professione da uno a sei mesi o per il periodo previsto dal provvedimento penale o interdittivo di cui all'art. 43 del D.P.R. 5 aprile 1950;
- radiazione all'Albo.

14. Provvedimento di irrogazione di sanzione disciplinare

14.1 Il provvedimento che conclude il giudizio disciplinare assume la valenza di una sentenza è sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

14.2 Il provvedimento deve riportare, oltre all'intestazione e data e luogo della seduta del Consiglio direttivo in sede disciplinare:

- composizione del collegio giudicante;
- nominativo dell'incolpato/a e contestazione;
- sintetica cronistoria della procedura;
- sintetica esposizione delle difese dell'incolpato/a;
- motivazione del provvedimento (elementi di prova della responsabilità, valutazione delle difese, valutazioni sulla violazione disciplinare, valutazione del grado di colpa, graduazione della sanzione);
- la sanzione / la decisione di non sanzionare;
- la previsione della possibilità di ricorso alla C.C.E.P.S. (in caso di sanzione irrogata);
- data e sottoscrizione dell'estensore, del Presidente e del Segretario dell'Ordine.

14.3 Il provvedimento (anche di archiviazione) va notificato all'interessato via pec.

14.4 L'esito del procedimento disciplinare va comunicato alla FNOFI, al Ministero della Salute, al Procuratore della Repubblica della circoscrizione.

14.5 Il provvedimento disciplinare diviene esecutivo, quando sia spirato il termine concesso all'interessato per proporre impugnazione (30 giorni dalla notifica del provvedimento) dinanzi alla C.C.E.P.S. o se e quando l'impugnazione venga respinta dalla stessa Commissione.

15. Ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie.

15.1 Contro le decisioni del Consiglio direttivo in sede disciplinare, è ammesso ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (C.C.E.P.S.), organo di giurisdizione speciale con sede presso il Ministero della Salute.

15.2 Nel caso di sospensione dall'esercizio professionale, affinché la sanzione sia da considerarsi esecutiva, è necessario che l'Ordine, una volta comunicato il rigetto del ricorso o scaduto il termine per lo stesso, stabilisca la decorrenza della sanzione e, nel caso della sospensione, l'inizio e la fine della stessa, dandone espressa comunicazione all'iscritto.

16. Sospensione di diritto dell'iscritto.

16.1 La sospensione di diritto dell'iscritto non è il frutto di un procedimento disciplinare ma una sanzione irrogata preventivamente di fronte ad un provvedimento giudiziario o di pubblica sicurezza che incida sulla libertà personale dell'iscritto. È evidente che un professionista sottoposto a misure restrittive della libertà non possa svolgere l'attività professionale, salvo che il giudice non lo autorizzi, in deroga, per motivi di necessità.

16.2. La sospensione di diritto viene inflitta automaticamente con il verificarsi di fattispecie tassativamente previste dalla legge.

16.3 L'art. 43, primo comma, del D.P.R. 221/50 va letto alla luce del novellato Codice di procedura penale; pertanto, comporta *ope legis* la sospensione dall'esercizio professionale:

- la emissione di un provvedimento che dispone gli arresti domiciliari o la custodia cautelare in carcere o in luogo di cura;
- l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
- l'applicazione di una delle misure di sicurezza detentive previste dall'art. 215 del Codice penale, comma 2, nn. 2 e 3 (ricovero in una casa di cura e di custodia o ricovero in manicomio giudiziario);
- l'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste nel citato art. 215 del Codice penale, comma 3, nn. 1, 2, 3 e 4 (libertà vigilata - divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province - divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche - espulsione dello straniero dallo Stato).

16.4 Trattandosi non di provvedimento emesso a seguito di valutazione disciplinare, bensì di applicazione automatica legata al verificarsi delle fattispecie previste dalla legge, la

sospensione di diritto è pronunciata dal Consiglio Direttivo che ha il compito di tenere l'Albo professionale.

16.5 La sospensione di diritto può essere pronunciata solo a seguito di comunicazione ufficiale proveniente dalla competente autorità e dura fino a quando avrà effetto il provvedimento della magistratura. Una volta cessato il provvedimento restrittivo, il sanitario potrà riprendere immediatamente la sua attività lavorativa.

17. Astensione e ricusazione di un componente del Consiglio direttivo.

17.1. L'art. 64 del D.P.R. 221/50 stabilisce che: *“I componenti i Consigli degli Ordini o Collegi, dei Comitati centrali delle Federazioni e della Commissione centrale, possono essere ricusati per i motivi stabiliti dal Codice di procedura civile, in quanto applicabili, e debbono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione che essi conoscono anche se non proposto”*.

17.2 I casi di astensione e ricusazione riguardano, ovviamente, i componenti del Consiglio direttivo, competenti a svolgere i procedimenti disciplinari.

L'art. 64 fa espresso rinvio all'art. 51 del codice di procedura civile, che elenca i casi nei quali i componenti degli organi giurisdizionali hanno l'obbligo di astenersi.

Secondo l'art. 51, comma 1, c.p.c. *“Il giudice ha l'obbligo di astenersi:*

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;*
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;*
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuna dei suoi difensori;*
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;*
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa”*.

17.3 Quando ricorrano i casi di cui trattasi, i componenti del Consiglio direttivo devono astenersi o possono essere oggetto di ricusazione da parte dell'incolpato, ai sensi dell'art. 52 del c.p.c.

17.4 I giudici disciplinari, come recita l'art. 64 del D.P.R. 221/50, devono comunque astenersi quando vi sia un motivo di ricsuzione che essi conoscono, anche se non proposto. Oltre ai casi di astensione obbligatoria appena elencati, l'art. 51, comma 2, del c.p.c. prevede che: *“In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore”*.

18. Prescrizione del procedimento disciplinare.

18.1 Ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 221/50: *“L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni”*. I cinque anni decorrono dall'ultimo atto o fatto censurabile deontologicamente.

18.2 Quando la violazione della regola deontologica consiste in una condotta che si protrae nel tempo, il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla data in cui è stato compiuto l'ultimo atto.

18.3 L'inizio del procedimento disciplinare (con la comunicazione della contestazione di addebito) interrompe la prescrizione, che comincerà a decorrere di nuovo se il procedimento non dovesse avere seguito.

18.4 Nel caso di un fatto che abbia dato luogo a procedimento penale, il termine quinquennale di prescrizione (in base al quale l'Ordine deve iniziare il procedimento disciplinare) inizierà a decorrere dal passaggio in giudicato della relativa sentenza penale.

18.5 E' importante che l'apertura del procedimento e la contestuale sospensione dello stesso in pendenza del giudizio penale sia formalizzata dal Consiglio direttivo, con apposita motivata deliberazione di apertura (e contestazione degli addebiti di cui al capo di imputazione del procedimento penale) e sospensione del procedimento disciplinare. Detta decisione dovrà essere comunicata, oltre che all'interessato, alla FNOFI, alla Procura di competenza e al Ministero della Salute.

19. Atti allegati:

- doc. n. 1: convocazione per audizione preliminare;
- doc. n. 2 a: verbale audizione preliminare (comparizione iscritto/a);
- doc. n. 2 b: verbale audizione preliminare (mancata comparizione iscritto/a);
- doc. n. 3: delibera di apertura/archiviazione procedimento disciplinare;
- doc. n. 4: verbale Consiglio direttivo – fase disciplinare;

- doc. n. 5: provvedimento di conclusione procedimento disciplinare.

doc. n. 1

Data

Prot.

Gentile iscritto/a

dott. / dott.ssa _____

PEC

Oggetto: convocazione per audizione (art. 39 – DPR 221/195050)

In relazione ai seguenti fatti (descrivere in modo breve ma esaustivo i fatti contestati), _____

il/la dott. / dott.ssa _____, c.f. _____, iscritto/a all'Albo dei Fisioterapisti/Elenco speciale ad esaurimento dei Fisioterapisti presso questo Ordine al n. _____, è convocato/a, ai sensi dell'art. 39 D.P.R. n. 221/1950, davanti al Presidente dell'Ordine dott./dott.ssa _____, per il giorno _____, ore _____, presso _____.

L'audizione è preliminare alla valutazione di rilievi di carattere disciplinare e non costituisce avvio della procedura.

Si avvisa l'iscritto/a che:

- in sede di audizione potrà depositare memorie e documenti utili a chiarire la situazione;
- potrà altresì farsi assistere da un legale di sua fiducia, comunicandone anticipatamente la partecipazione alla seduta;
- potrà chiedere l'accesso alla documentazione acquisita allo stato della procedura;
- in caso di motivato impedimento alla comparizione, vorrà darne comunicazione con congruo preavviso;
- la mancata giustificata comparizione non impedisce la prosecuzione della procedura;
- dell'audizione verrà redatto sintetico verbale.

Distinti saluti

Il Presidente dell'Ordine
dott./dott.ssa

Data

Prot.

VERBALE AUDIZIONE PRELIMINARE – COMPARIZIONE

Dott./dott.ssa _____ - convocazione per audizione (ex art. 39 – DPR 221/50)

VISTA

la delibera dell'Ordine n. __ prot. _____ dd. _____, relativa a “Linee di indirizzo in ordine al procedimento disciplinare”;

PREMESSO

che, con nota del _____ prot. n. _____ trasmessa via PEC all'interessato/a, il/la dott./dott.ssa _____, c.f. _____, iscritto/a all'Albo dei Fisioterapisti/ elenco speciale ad esaurimento dei Fisioterapisti di questo Ordine al n. _____, è stata convocato/a per una audizione preliminare alla valutazione di rilievi di carattere disciplinare per le seguenti circostanze (esporre i fatti che hanno comportato la la convocazione), per il giorno _____ ore _____ presso _____.

TUTTO CIÒ PREMESSO

il giorno _____, alle ore _____, presso _____ è presente il/la Presidente dell'Ordine, dott./dott.ssa _____, nonché il collaboratore dell'Ordine _____, in funzione di mero verbalizzante.

E' presente il/la dott./dott.ssa _____, ritualmente convocata.

Si dà atto che è presente per l'assistenza, l'avv. _____, del Foro di _____, quale legale di fiducia dell'audit/a. Si ricorda al legale che la funzione, in questa fase, è di assistenza e non di rappresentanza e quindi il legale non può interloquire direttamente.

Il Presidente, in relazione ai fatti evidenziati nella convocazione:

- ricorda la natura di audizione preliminare dell'incontro;

- rappresenta che la stessa non costituisce contestazione disciplinare, ma occasione per consentire l'acquisizione di informazioni utili in merito alle questioni indicate nella convocazione;

- chiarisce che è riservata l'eventuale apertura di un procedimento disciplinare.

In relazione ai fatti evidenziati nella convocazione, si pongono i seguenti quesiti (verbalizzare domande e risposte).

L'iscritto/a viene invitata ad aggiungere quanto ritiene di interesse per l'Ordine sui fatti oggetto della audizione preliminare e a depositare eventuale documentazione (descrivere quanto depositato).

L'iscritto/a dichiara _____

_____ e _____ deposita:

Alle ore _____, l'incontro viene chiuso.

L'iscritto/a convocata
dott./dott.ssa

Il Presidente dell'Ordine
dott./dott.ssa

Il verbalizzante (non componente del C.D.)
dott./dott.ssa

Il Legale
avv.

Data

Prot.

VERBALE AUDIZIONE PRELIMINARE – MANCATA COMPARIZIONE

Dott./dott.ssa _____ - convocazione per audizione (ex art. 39 – DPR 221/50)

VISTA

la delibera dell'Ordine n. __ prot. _____ dd. _____, relativa a "Linee di indirizzo in ordine al procedimento disciplinare"

PREMESSO

che, con nota del _____ prot. n. _____ trasmessa via PEC all'interessato/a, il/la dott./dott.ssa _____, c.f. _____, iscritto/a all'Albo dei Fisioterapisti/ Elenco speciale ad esaurimento dei Fisioterapisti di questo Ordine al n.____, è stato/a convocato/a per una audizione preliminare alla valutazione di rilievi di carattere disciplinare per le seguenti circostanze (esporre i fatti che hanno comportato la convocazione), per il giorno _____ ore _____ presso _____;

PRESO ATTO

che l'iscritto/a non ha provveduto a chiedere differimento dell'audizione o a comunicare impedimento alla presenza;

TUTTO CIÒ PREMESSO

il giorno _____, alle ore _____, presso _____ è presente il/la Presidente, nonché il collaboratore dell'Ordine _____, in funzione di mero verbalizzante.

Decorsi 30 minuti dall'orario prefissato, preso atto della mancata comparizione del dott./dott.ssa _____, ritualmente convocato/a, si prende atto della mancata comparizione, dichiarando chiusa la seduta e riservandosi ogni opportuna decisione

Il Verbalizzante (non componente del C.D.)

Il Presidente dell'Ordine

dott./dott.ssa

Data

Prot.

**DELIBERA DI APERTURA/ARCHIVIAZIONE DELLA CONTESTAZIONE
DISCIPLINARE**

Il Consiglio direttivo dell'Ordine _____

VISTO

- gli artt. 1 e ss. del D.LGS. C.P.S. n. 233/1946;
- gli artt. 38 e seguenti del D.P.R. n. 221/1950
- il codice deontologico del fisioterapista, di cui alla delibera della Commissione straordinaria della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista del 25 gennaio 2023;
- la delibera dell'Ordine n. __ prot. _____ dd. _____, relativa a "Linee di indirizzo in ordine al procedimento disciplinare"

PREMESSO

- che, con nota del _____ prot. n. _____ trasmessa via PEC all'interessato/a, il/la dott./dott.ssa _____, c.f. _____, iscritto/a all'Albo dei Fisioterapisti / Elenco speciale ad esaurimento dei Fisioterapisti di questo Ordine al n. ____, allegata agli atti del procedimento, è stato/a convocato/a per una audizione preliminare alla valutazione di rilievi di carattere disciplinare per le seguenti circostanze (esporre i fatti che hanno comportato la convocazione), per il giorno _____ ore _____ presso _____;
- che, in data _____, si è dato corso all'audizione dell'iscritto/a, come da verbale dd. _____ prot. _____ di cui viene data integrale lettura e viene allegato agli atti del procedimento (oppure: - che nessuno è comparso all'audizione preliminare;)

SENTITA

la relazione del Presidente;

ESAMINATI

i seguenti atti e documenti: _____

CONSIDERATO

che (descrivere il comportamento contestato), imputabili all'iscritto/a, possono costituire violazione delle norme _____ e dei seguenti articoli del Codice deontologico (indicare articoli)

DELIBERA

- l'archiviazione della procedura per insussistenza dei fatti contestati;
- il mandato al Presidente di procedere ad ulteriori accertamenti:.....
- l'apertura di procedimento disciplinare nei confronti del/della dott./dott.ssa, c.f. _____, iscritto/a all'Albo dei Fisioterapisti / Elenco speciale ad esaurimento dei Fisioterapisti di questo Ordine al n. _____.

Si contesta il seguente addebito disciplinare
(descrivere il comportamento contestato),

Detti comportamenti, imputabili all'iscritto/a, possono costituire violazione delle norme _____ e dei seguenti articoli del Codice deontologico (indicare specificamente articoli).

L'incolpato/a viene convocato/a per l'audizione per il giorno _____ alle ore _____ presso _____.

Si nomina quale relatore il consigliere _____

L'incolpato/a:

- può presentare difese scritte e documenti entro 20 giorni dalla ricezione della presente contestazione al seguente indirizzo pec (_____);
- può presentare, in caso di grave ed documentato impedimento ad essere presente all'audizione, istanza di differimento;
- ha la facoltà di chiedere la visione dei documenti istruttori e di chiedere, con preavviso di 5 giorni rispetto alla data fissata per la convocazione, un differimento dell'audizione;
- ha la facoltà di farsi assistere da un legale, anche in sede di audizione, previo preavviso della partecipazione.

Si avvisa che, in caso di contumacia, il procedimento disciplinare segue il suo corso.

Il Segretario

Il Presidente dell'Ordine

dott./dott.ssa

dott./dott.ssa

doc. n. 4

Data

Prot.

VERBALE DELLA SEDUTA DISCIPLINARE

Il Consiglio direttivo dell'Ordine _____
riunito in sede disciplinare nella seduta del _____;
dato atto che sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo: _____;
dato atto che è/ non è presente l'incolpato/a dott./dott.ssa _____, c.f.
_____, iscritto/a all'albo dei Fisioterapisti / Elenco speciale ad
esaurimento dei Fisioterapisti di questo Ordine al n. _____, assistito/a dall'avv.
_____, del Foro di _____, quale legale di fiducia;

VISTO

- gli artt. 1 e ss. del D.LGS. C.P.S. n. 233/1946;
- gli artt. 38 e seguenti del D.P.R. n. 221/1950
- il Codice deontologico del fisioterapista, di cui alla delibera della Commissione straordinaria della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista del 25 gennaio 2023;
- la delibera dell'Ordine n. ___ prot. _____ dd. _____, relativa a "Linee di indirizzo in ordine al procedimento disciplinare"

PREMESSO

- che, con nota del _____ prot. n. _____ trasmessa via PEC all'interessato/a, il/la dott./dott.ssa _____ è stato/a convocato/a per una audizione preliminare alla valutazione di rilievi di carattere disciplinare per le seguenti circostanze (esporre i fatti che hanno comportato la convocazione), per il giorno _____ ore _____ presso _____, allegata agli atti del procedimento;

- che, in data _____, si è dato corso all'audizione dell'iscritto/a, come da verbale dd. _____ prot. _____ (oppure: - che, alla data fissata per l'audizione, nessuno è comparso);

- che, con delibera del _____ prot. _____, il Consiglio direttivo ha provveduto all'incolpazione per i seguenti fatti (riportare il capo di incolpazione);

SENTITA

la relazione del Consigliere relatore,

ESAMINATA

la memoria dell'incolpato/a pervenuta in data _____ e i documenti allegati alla stessa, nonché i seguenti atti e documenti : _____

SI PROCEDE

all'audizione dell'incolpato/a che:

- dichiara quanto segue:
- deposita memoria illustrativa e documenti;
- chiede

oppure (in caso di mancata comparizione)

ACCERTA

la mancata comparizione dell'incolpato/a alla presente seduta.

In esito all'audizione, alle ore _____, la seduta prosegue a porte chiuse per la delibera.

Alle ore _____, il Consiglio direttivo, nella composizione sopra descritta, all'unanimità/maggioranza, dopo ampia discussione, ha così deliberato:

1) IL PROSCIoglimento DELL'INCOLPATO/A PER INSUSSISTENZA DELL'ADDEBITO;

2) L'IRROGAZIONE ALL'INCOLPATO/A DELLA SEGUENTE SANZIONE DISCIPLINARE:

- DIFFIDA A NON REITERARE IL COMPORTAMENTO CONTESTATO;
- CENSURA, BIASIMANDO IL COMPORTAMENTO CONTESTATO;
- SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE PER UN PERIODO PARI A _____ O PER IL PERIODO PREVISTO DAL PROVVEDIMENTO PENALE O INTERDITTIVO DI CUI ALL'ART.43 DEL DECRETO DEL PRES. DELLA REPUBBLICA 5 APRILE 1950;

- RADIAZIONE DALL'ALBO DEI FISIOTERAPISTI.

Il provvedimento di conclusione della procedura viene reso con autonomo atto da notificarsi all'incolpato/a. Si nomina quale estensore il Presidente / Consigliere _____.

Il Segretario
dott./dott.ssa

Il Presidente dell'Ordine
dott./dott.ssa

Data

Prot.

PROVVEDIMENTO DI CONCLUSIONE DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

INCOLPATO: DOTT. / DOTT.SSA _____

Il Consiglio direttivo dell'Ordine _____

riunito in sede disciplinare nella seduta del _____;

dato atto che sono presenti i seguenti componenti del Consiglio direttivo: _____;

in relazione al procedimento disciplinare nei confronti l'inculpato/a dott. / dott.ssa

_____, c.f. _____, iscritto/a all'Albo dei

Fisioterapisti / Elenco speciale ad esaurimento dei Fisioterapisti presso quest'Ordine al n.

_____, assistito/a dall'avv. _____, del Foro di _____,

quale legale di fiducia

VISTO

- gli artt. 1 e ss. del D.LGS. C.P.S. n. 233/1946;

- gli artt. 3_ e seguenti del D.P.R. n.. 221/1950;

- il codice deontologico del fisioterapista, di cui alla delibera della Commissione straordinaria della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista del 25 gennaio 2023;

- la delibera del Consiglio direttivo n. __ prot. _____ dd. _____, relativa a "Linee di indirizzo in ordine al procedimento disciplinare avanti all'Ordine territoriale";

PREMESSO

- che il Consiglio direttivo dell'Ordine della professione sanitaria di fisioterapista è competente a conoscere e a procedere disciplinarmente nei confronti degli iscritti all'Albo dei Fisioterapisti e all'Elenco speciale ad esaurimento dei Fisioterapisti;

PREMESSO

- che, con nota del _____ prot. n. _____ trasmessa via PEC all'interessato/a, il/la dott./dott.ssa _____ è stato/a convocato/a per una audizione preliminare alla valutazione di rilievi di carattere disciplinare per le seguenti circostanze (esporre i fatti che hanno comportato la convocazione), avanti al Presidente / Vicepresidente dell'Ordine per il giorno _____ ore _____ presso _____, allegata agli atti del procedimento;

- che, in data _____, si è dato corso all'audizione dell'iscritto/a, come da verbale dd. _____ prot. _____ (oppure: - che, alla data fissata per l'audizione, nessuno è comparso);

- che, con delibera del _____ prot. _____, il Consiglio direttivo ha provveduto all'incolpazione per i seguenti fatti (riportare il capo di incolpazione);

SENTITA

la relazione del Presidente / Consigliere relatore,

ESAMINATA

la memoria dell'incolpato/a pervenuta in data _____ e i documenti allegati alla stessa, nonché i seguenti atti e documenti: _____

ASCOLTATO/A

l'incolpato/a dott. / dott.ssa _____, c.f. _____, assistito/a dall'avv. _____, del Foro di _____, quale legale di fiducia, e compiutamente esaminate le difese svolte

ESAMINATI

atti e documenti acquisiti

.....

VALUTATI

i seguenti motivi: (descrizione dei fatti, verifica della loro esattezza tramite testimonianza/documenti/altre acquisizioni; valutazione sulla volontarietà e colpa; richiamo alle violazioni di norme e Codice deontologico, graduazione dell'eventuale sanzione)

DELIBERA

1) IL PROSCIoglimento DELL'INCOLPATO/A PER INSUSSISTENZA DELL'ADDEBITO;

2) L'IRROGAZIONE ALL'INCOLPATO/A DELLA SEGUENTE SANZIONE DISCIPLINARE:

- DIFFIDA A NON REITERARE IL COMPORTAMENTO CONTESTATO;
- CENSURA, BIASIMANDO IL COMPORTAMENTO CONTESTATO;
- SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE PER UN PERIODO PARI A _____ O PER IL PERIODO PREVISTO DAL PROVVEDIMENTO PENALE O INTERDITTIVO DI CUI ALL'ART.43 DEL DECRETO DEL PRES. DELLA REPUBBLICA 5 APRILE 1950;
- RADIAZIONE DALL'ALBO DEI FISIOTERAPISTI.

Il presente provvedimento viene comunicato all'iscritto/a, alla FNOFI, nonché al Ministero della salute e alla Procura della Repubblica, competente per territorio.

Il provvedimento sanzionatorio diviene esecutivo quando:

- sia trascorso il termine di 30 gg previsto dall'art. 43 DPR 221/1950, senza che sia stato proposto ricorso alla CCEPS,
- oppure quando sia stato proposto ricorso alla CCEPS e questo sia stato respinto.

La determinazione della decorrenza della sospensione dall'esercizio professionale è comunicata con autonomo atto.

Data

Firma

Il Segretario

dott./dott.ssa

Il Presidente

dott./dott.ssa